

**Comune di Rimini**Direzione Generale
Settore Infrastrutture, Mobilità e
Qualità Ambientale
U.O. MobilitàVia Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
tel. 0541/704737 - fax 0541/704847
e-mail: dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it**REG. 004/2020-TEMP****ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE RELATIVA ALLA DEROGA AI DIVIETI DI TRANSITO PER LIMITI DI PESO ESISTENTI IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI IN SEGUITO ALLA RICHIESTA PROT. N. 21041 DEL 23/01/2020****IL RESPONSABILE
UNITA' OPERATIVA MOBILITA'**

VISTA la richiesta prot. n. 21041 del 23/01/2020 avanzata dalla Ditta BRUNELLI DAVIDE Srl, tendente ad ottenere il rilascio di autorizzazione in deroga al divieto di transito per limite di peso sulle vie Orsoleto, San Vito, Emilia Vecchia, Mercatale e Solarolo per gli automezzi targati CA583DB, FF870MP, CJ044YP - 004_2020_LIMITI_PESO_ALLEGATO_1_RICHIESTA, parte integrante del presente atto;

RITENUTO opportuno consentire il transito in deroga ai limiti di peso, su richiesta ed in accordo con il responsabile del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale ed i responsabili di Anthea, con nota prot. 42424 del 14/02/2019, si autorizzavano i responsabili della Polizia Locale al rilascio della deroga al transito per limiti di peso, così come avvenuto per gli anni precedenti, sulle seguenti strade:

- Maceri;
- Castellaccio;
- Orsoleto;
- Emilia Vecchia;
- San Vito;
- Variano;
- Mercatale;
- Solarolo;
- Acquabona;
- Apollonia;
- Baracchi;
- Baroni;
- Calastra;
- Ca' Sabbioni;
- Carpinello;
- Casalini;
- Castellaccio;
- Celli;
- Conventello;
- Dogana;
- Emilia (per il tratto di strada parallelo alla SS9 e compreso tra i civici n. 382 e n. 416);
- Feleto;
- Lagomaggio (lato mare della ferrovia);
- Leoni;
- Linaro;
- Marecchiese (tratto comunale con civico dal 478 al 486) – (tratto di Corpòlò – ex S.P. 258 R);
- Melozzo da Forlì (da via Cignani a Via Saffi);
- Meleto;
- Montecieco;
- Moretta;
- Osteria del Bagno;
- Otello;
- Panzano;
- Poggio Marino;
- Pomposa;
- Raticosa;
- Ravarino;
- Roncona;
- Rontanini;
- San Paolo;
- Saporì;
- Scardi;
- Stradella;
- Tamagnino;
- Tavernelle;
- Tredozio;
- Verghereto;
- Del Montale;
- Capua;
- Pascoli (lato mare della ferrovia);
- Cotignola



**Comune di Rimini**Direzione Generale
Settore Infrastrutture, Mobilità e
Qualità Ambientale
U.O. MobilitàVia Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
tel. 0541/704737 - fax 0541/704847
e-mail: dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

ATTESO che la Polizia Locale con nota prot. n. 62978 del 06/03/2019, ritrasmetteva la competenza dell'istruttoria ed il rilascio delle eventuali deroghe al Dipartimento Territorio ed Ambiente Settore Infrastrutture;

DATO ATTO che sebbene il rilascio dei provvedimenti temporanei di regolamentazione rientri tra le funzioni assegnate alla Polizia Locale, al fine di consentire il transito in deroga ai limiti di peso, su richiesta ed in accordo con il responsabile del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale, la U.O. Mobilità è stata incaricata all'emissione del provvedimento di deroga;

DATO ATTO che nella suddetta nota prot. 42424 del 14/02/2019 si invitavano altresì i Responsabili di Anthea ad eseguire le prove di carico sulle strade e manufatti entro il mese di dicembre 2019, assegnando alle verifiche l'ordine di priorità indicato nelle precedenti comunicazioni e nella tabella di cui sopra;

ATTESO che non si è ancora proceduto alle verifiche da parte della Società Anthea;

DATO ATTO che il transito lungo le vie indicate nell'elenco e nelle richieste di cui sopra è da intendersi limitato alle sole vie ove è presente segnaletica permanente indicante limiti di peso per autocarri a pieno carico e non sui manufatti edilizi, ponti e ponticelli per i quali ancora non si è provveduto alle verifiche di carico;

VISTI: - il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
- il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
- il Decreto Ministeriale del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi planimetrici per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'Ordinanza Reg. 017/2019 Temp. di regolamentazione temporanea della circolazione relativa alla deroga ai divieti di transito per limiti di peso esistenti in alcune vie del territorio del Comune di Rimini, emessa in data 19/03/2019, avente prot. 76069 e validità fino al 31/12/2019;

La deroga non potrà essere estesa ai ponti, ponticelli e manufatti, non ancora verificati da parte di Anthea, presenti sulle strade e tratti di strada di cui sopra; potrà avere validità per tutta la durata dell'anno 2020, salvo indicazioni diverse, comunicate da Anthea nel caso in cui le verifiche, in corso, determinassero situazioni di non sicurezza per la circolazione e di pericolo per la pubblica incolumità.

AUTORIZZA

per i motivi esposti in narrativa, a partire dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2020, salvo proroghe e diverse disposizioni eventualmente assunte dall'Amministrazione Comunale, in deroga alle Ordinanze che stabiliscono i limiti di peso per autocarri a pieno carico



**Comune di Rimini**Direzione Generale
Settore Infrastrutture, Mobilità e
Qualità Ambientale
U.O. MobilitàVia Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
tel. 0541/704737 - fax 0541/704847
e-mail: dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

esistenti in alcune vie del territorio del Comune di Rimini indicate nell'elenco precedente, la ditta ed i mezzi di seguito indicati, al transito con automezzi avente massa complessiva superiore ai limiti di peso previsti per le seguenti vie, al fine di consentire lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate. **IL TRANSITO NON E' CONSENTITO SUI PONTI, PONTICELLI E MANUFATTI IN QUANTO NON SI E' ANCORA PROVVEDUTO ALLE VERIFICHE STATICHE E DI CARICO;**

Per il sig. Brunelli Daniele, brunellidanielesrl@pec.it, in qualità di titolare dell'omonima ditta, la deroga al divieto di transito per limite di peso sulle **vie Orsoleto, San Vito, Emilia vecchia, Mercatale e Solarolo** per gli automezzi:

- Fiat Iveco Eurocargo targato **CA583DB**,
- Iveco Magirus targato **FF870MP**,
- Mercedes Atego targato **CJ044YP**.

- **la presente Ordinanza ha validità per i soli tratti delle vie presenti sul territorio comunale, nello specifico indicate al punto precedente, di proprietà del Comune di Rimini che non prevedano l'attraversamento di ponti e/o manufatti e/o altri elementi che richiedano verifiche statiche e/o strutturali;**
- il transito in deroga alla segnaletica permanente indicante limiti di peso per autocarri dovrà sempre avvenire nel rispetto dei sensi di marcia imposti dalla segnaletica permanente presente in loco.

DISPONE

che al fine del mantenimento delle opere di pavimentazione esistenti, debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni, indicate da Anthea S.r.l. nella nota del 12/12/2016, assunta al prot. n. 261442:

- che alla società autorizzata è fatto obbligo mantenere, in caso di danneggiamento provocato dal transito dei mezzi, efficienti tutti i servizi e sottoservizi pubblici esistenti sulle strade indicate all'elenco di cui sopra;
- che la Società autorizzata al transito in deroga, in caso di danneggiamenti provocati dal transito dei mezzi, provveda a ripristinare e/o riparare a proprie cure o spese qualsiasi eventuali rotture e/o danni arrecati al bene pubblico e ai servizi e sottoservizi esistenti sulle vie indicate nell'elenco di cui sopra;
- che la presente Ordinanza dovrà essere tenuta esposta sui veicoli ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia;

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà



**Comune di Rimini**Direzione Generale
Settore Infrastrutture, Mobilità e
Qualità Ambientale
U.O. MobilitàVia Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
tel. 0541/704737 - fax 0541/704847
e-mail: dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante la validità del presente atto.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dalla sosta e transito dei predetti automezzi, durante le operazioni sopra descritte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C. d. S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile
U.O. Mobilità
Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)

